REGOLAMENTO (CEE) N. 1006/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1979

che fissa, per il mese di giugno 1979, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori è calcolato in base al prezzo d'acquisto della categoria di qualità III, maggiorato del 15 % del prezzo di base ; che, onde agevolare le operazioni, occorre tener conto per tale calcolo della media dei prezzi di base e d'acquisto fissati per la campagna 1979/1980 ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori ; che, onde favorire al massimo la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, risulta opportuno considerare per il calcolo della compensazione la totalità della differenza fra detti prezzi ;

considerando che, per la presente campagna, i dati attualmente disponibili non consentono di fissare :

— il prezzo d'acquisto minimo e
— l'importo della compensazione finanziaria

oltre il mese di giugno ; che, per garantire la continuità della commercializzazione dei limoni, occorre mantenere, per il mese di giugno 1979, il prezzo d'acquisto minimo e l'importo della compensazione finanziaria validi per la campagna 1978/1979 ;

considerando che la tardiva pubblicazione dell'importo del prezzo minimo e della compensazione finanziaria non ha permesso agli interessati di stipulare i contratti relativi al mese di giugno 1979 ; che occorre pertanto derogare all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1045/77 della Commissione (2) ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio (3) ha stabilito il coefficiente di conversione in ECU degli importi fissati in unità di conto (UC) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il mese di giugno 1979, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato a 12,39 ECU/100 kg netti. Esso è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per il mese di giugno 1979, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato a 7,56 ECU per 100 kg netti.

Articolo 3

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1045/77, i contratti per il mese di giugno 1979, possono essere stipulati fino al 10 giugno 1979.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

(2) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 23.
(3) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.